



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744  
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

DELIBERAZIONE

**COPIA**

N. 178

del 26/08/2016

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

**PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2016 - 2018 - ANNUALE 2016 - APPROVAZIONE.**

L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTISEI del mese di AGOSTO alle ore 12:00 nella Casa Comunale;

Previa l'osservanza delle formalità prescritte si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

		Presenti	Assenti
CARUSO ANGELO	SINDACO	X	
CASTELLANO FRANCO	ASSESSORE	X	
ACCONCIA ENIA	ASSESSORE	X	
UZZEO VINCENZO	ASSESSORE	X	
ETTORRE LUCIANA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale MARISA D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, ANGELO CARUSO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 35 del D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ha individuato i principi fondamentali a cui le pubbliche amministrazioni si devono attenere nell'espletamento delle procedure di reclutamento di personale dipendente;

**RICHIAMATO** l'art. 39 della Legge 27.12.1997, n. 449, e ss.mm.ii., al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse e per il migliore funzionamento degli uffici, ha introdotto la programmazione del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2.4.1968, n. 482;

**CONSIDERATO** che l'articolo 91 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stabilisce che nell'ambito dell'ente locale, ai fini di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse *"gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata al contenimento della spesa per il personale"*, così come già previsto dal comma 102 dell'art 1 della Legge 20 Dicembre 2004 n. 311;

**RICHIAMATO** l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, che i Comuni, le Province e gli altri Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge stessa, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

**VISTO** l'art. 92 – *Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale* del D.Lgs. n. 267/2000;

**ATTESO che** i commi 557, 557-bis e 557-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), così come modificati dall'art. 16, comma 1, della legge n. 160/2016, contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *"assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia"* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *"sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente"* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, n. 133 (comma 557-ter);

**CONSIDERATO che**, in relazione ai limiti alla spesa del personale, l'art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha specificato che ai fini della determinazione della spesa per il personale, in applicazione dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti Locali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (Triennio 2011 – 2013);

**CHE:**

- il comma 5, art. 3, del citato D.L. stabilisce che le amministrazioni locali coordinano le politiche assunzionali delle aziende partecipate, istituzioni e società partecipate, al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spesa di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2-bis, del D.L. n. 112/2008;
- tale ultima disposizione è stata modificata dalla Legge n. 59/2014, di conversione del Decreto Legge n. 66/2014, che ha previsto che gli enti controllati si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, sulla base degli atti di indirizzo dell'Ente controllante, con cui si definiscono specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto controllato opera;

**PRESO ATTO che:**

- l'articolo 11 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto alcune rilevanti disposizioni per il personale degli Enti Locali innovando gli articoli 90 e 110 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ed introducendo disposizioni in materia di utilizzo delle forme di lavoro flessibile;
- in particolare, il comma 4-bis stabilisce che le limitazioni di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della Legge n. 296/2006;
- i Comuni soggetti al patto di stabilità interno che hanno garantito la costante riduzione della spesa del personale, non sono più soggetti all'obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione e lavoro accessorio, il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009;

**VISTA** la Delibera n. 2/2015 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, in ordine ai limiti che hanno gli enti che rispettano i vincoli in materia di spese di personale, in materia di lavoro flessibile dopo le modifiche del d.l. 90/2014 all'art. 9, comma 28, con cui testualmente e definitivamente si chiarisce:

*“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”;*

**CONSIDERATO CHE** l'art. 16, comma 1-quater della Legge n. 160/2016 testualmente recita: *“All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;*

**PRESO ATTO, altresì:**

- che l'art. 5, comma 6, del D.L. n. 78/2015 convertito con modifiche in legge n. 125/2015 testualmente dispone: *“Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili”.*

- dell'abrogazione dell'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 che, tra l'altro, vietava qualsiasi facoltà assunzionale ai Comuni nei quali l'incidenza delle spese di personale (dovendo a tal fine consolidare la spesa del personale di aziende, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totalitaria o di controllo, affidatarie di servizi pubblici locali senza gara o strumentali) fosse pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti;

**RITENUTO** necessario, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici nei periodi di maggiore affluenza turistica, dover ricorrere all'assunzione a tempo determinato di n. 2 unità part time (18 ore) – con profilo professionale “Agente di Polizia Locale” – Cat. C – per esigenze di carattere strettamente stagionale e per periodo non superiore a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabile;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 2001, così come novellato dal D.L. n. 101/2013, che prevede che tutte le PA, *“per prevenire fenomeni di precariato sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”*, in quanto assumendo con contratti a tempo determinato i vincitori di concorso per posti a tempo indeterminato, si limitano fenomeni di precariato;
- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.5/2013, spiega inoltre che le amministrazioni *“piuttosto di indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto ovviamente dell'ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”*;

**ATTESO** che presso questo Ente non vi sono graduatorie vigenti per concorsi pubblici, per il profilo professionale richiesto, da cui attingere, per cui si rende necessario procedere all'esperimento di idonea procedura selettiva, ai sensi delle norme regolamentari vigenti;

**CONSIDERATO CHE;**

- in relazione ai limiti di spesa del personale previsti dai commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006, si dà atto del rispetto dei vincoli, come si desume da apposita certificazione agli atti;
- risulta rispettato il limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, non comportando la presente programmazione il superamento del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28, come da documentazione agli atti;
- l'Ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015, come da certificazione a firma del responsabile del servizio finanziario;

**VISTI:**

- l'articolo 1, commi dal 418 al 430 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- la Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2015;
- la Legge n. 160/2016;

**ATTESO** che la presente proposta assicura il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (Triennio 2011 – 2013);

**RITENUTO**, sulla base dei presupposti di diritto e di fatto citati, di dover approvare il Piano del Fabbisogno del personale per il Triennio 2016 - 2018;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 26.02.2016, di ricognizione di eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 183/2011, con cui si prende atto che nel Comune di Castel di Sangro non risultano esuberanti di personale;

**PRESO ATTO** che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

**PRECISATO** che la proposta del Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018, così come formulata, è compatibile con l'obbligo di contenimento del tetto di spesa in materia di spesa del personale di cui all'art.1, comma 557, della legge 296/2006 e ss.mm.ii. e con tutte le altre prescrizioni dettate in questo atto in tema di spesa di personale;

**VISTI:**

- o il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- o il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
- o i vigenti CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- o il parere favorevole reso dall'Organo di revisione economico – finanziario;
- o il parere favorevole reso dal Segretario generale in ordine alla "regolarità tecnica" ed il parere favorevole di "regolarità contabile" reso dal Funzionario Responsabile del Settore II, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge,

**DELIBERA**

Con richiamo alle premesse,

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa, il Piano del Fabbisogno del personale per il Triennio 2016 – 2018 ed il Piano annuale 2016, come da allegato "A" alla presente deliberazione;
2. **DI DARE ATTO** che l'Ente assicura, nell'ambito della presente programmazione triennale del fabbisogno del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del Triennio 2011 – 2013;
3. **DI RINVIARE** a successivi ulteriori aggiornamenti ogni valutazione e determinazione per gli anni 2017 e 2018, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia;
4. **DI DARE ATTO** che la spesa relativa viene impegnata nei capitoli di competenza del bilancio 2016 - 2018 che presentano la necessaria disponibilità;
5. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Interessato l'adozione degli atti consequenziali al presente e quindi l'indizione di idonea procedura selettiva, ai sensi delle norme vigenti in materia;
6. **DI DARE ATTO** che del contenuto del presente provvedimento è data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.C.N.L.. Regioni-Autonomie Locali 01.04.1999;

Infine, stante l'urgenza,

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

## PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2016– 2018 ED ELENCO ANNUALE 2016

## ANNO 2016

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO AREA	AZIONE PIANO	DECORRENZA
C	n. 2 Agenti di polizia Locale – part time (18 ore) per esigenze di carattere strettamente stagionale e per periodo non superiore a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili	Settore V – Polizia Locale	Procedura selettiva	per esigenze di carattere strettamente stagionale e per periodo non superiore a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabile

## ANNO 2017

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO AREA	AZIONE PIANO	DECORRENZA
C	n. 2 Agenti di polizia Locale – part time (18 ore) per esigenze di carattere strettamente stagionale e per periodo non superiore a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili	Settore V – Polizia Locale	Procedura selettiva	per esigenze di carattere strettamente stagionale e per periodo non superiore a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabile

## ANNO 2018

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO AREA	AZIONE PIANO	DECORRENZA

Il Presidente  
F.to Angelo Caruso

L'Assessore Anziano  
F.to Castellano Franco

Il Segretario Generale  
F.to Marisa D'Amico

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 13/09/2016 al 28/09/2016.

Castel di Sangro, addì 13/09/2016

Il Responsabile del Settore  
F.to ( Fortunato Locci)

#### COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 13/09/2016

Il Responsabile del Settore  
( Fortunato Locci)